



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### IL RETTORE

**Vista** la legge n. 398 del 30/11/1989 che stabilisce norme in materia di borse di studio universitarie;

**Vista** la Delibera del Senato Accademico n. 24 del 10/07/2018 con la quale è stato approvato il testo del Regolamento per l'attribuzione di borse di studio *post-lauream* per il perfezionamento all'estero di cui alla Legge 30 Novembre 1989 n. 398;

**Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 11/07/2018 con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al Regolamento sopra citato;

**Visto** lo Statuto di Ateneo;

### DECRETA

di emanare il **“Regolamento per l'attribuzione di borse di studio post-lauream per il perfezionamento all'estero di cui alla Legge 30 Novembre 1989 n. 398”**, nel testo di seguito riportato.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO POST-LAUREAM PER IL PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO DI CUI ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1989 N. 398

### Art. 1

#### Finalità e natura delle borse di studio

1. In applicazione della legge 30 Novembre 1989 n° 398, l'Università degli studi di Palermo conferisce borse di studio per la frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero.
2. Le borse sono destinate a studenti in possesso di laurea triennale o magistrale ovvero di vecchio ordinamento conseguita presso l'Università di Palermo o anche presso altre Università italiane e quelle straniere i cui titoli di studio siano riconosciuti equipollenti alla laurea italiana.
3. La frequenza o lo svolgimento dell'attività di cui sopra dovranno essere volti all'approfondimento di una o più tematiche affrontate dal candidato nell'ambito del proprio percorso di studi universitario e coerenti con il **"progetto di perfezionamento"** che il candidato sarà tenuto a presentare contestualmente all'istanza di partecipazione.
4. Le borse di studio di cui al presente regolamento sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche, ai sensi della Legge 13 agosto 1984 n. 476 art. 4 e non danno luogo a trattamento previdenziale né a valutazione ai fini di carriera giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

### Art. 2

#### Finanziamento, ripartizione, importo e durata delle borse

1. Il finanziamento complessivo per le borse di studio viene determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio.
2. Con delibera del Senato Accademico viene determinata la ripartizione delle borse di studio tra aree disciplinari, corrispondenti ai comitati consultivi del CUN.
3. Le aree disciplinari, per le quali è bandito il concorso, vengono determinate dal Senato Accademico tra le 14 aree scientifiche CUN
4. L'importo complessivo di ciascuna borsa è fissato in € 6.000,00, le borse hanno una durata di 6 mesi non frazionabile.
5. Il predetto importo non può essere, per nessun motivo, modificato, aumentato o integrato. Qualsiasi periodo di permanenza all'estero eccedente il periodo di fruizione della borsa dovrà considerarsi a totale carico del borsista.

### Art. 3

#### Modalità e requisiti per la partecipazione al concorso

1. Il bando di concorso è emanato con apposito decreto rettorale e indicherà i seguenti requisiti di partecipazione, che dovranno essere posseduti dal candidato, a pena d'esclusione, entro la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione:
  - a. Essere cittadini italiani o stranieri, fermo restando l'obbligo di svolgimento dell'attività di perfezionamento in Paese diverso da quello di cittadinanza. La sede di svolgimento dell'attività



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

relativa alla borsa di studio dovrà, comunque, essere ubicata fuori dal territorio nazionale italiano;

- b. Essere in possesso di laurea conseguita in conformità al D.M. n. 270/2004 o secondo gli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore dello stesso o titolo equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. I candidati della U.E. ed extracomunitari, in possesso di titolo di studio rilasciato da Università straniera per il quale non sia stata precedentemente riconosciuta l'equipollenza a laurea italiana, dovranno, pena l'esclusione, farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti, legalmente tradotti, previsti dalla vigente normativa in materia di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, utili a consentire la dichiarazione di corrispondenza da parte della Commissione giudicatrice. Tale dichiarazione, prodotta dalla Commissione giudicatrice all'atto della valutazione dei titoli presentati dai candidati, non costituisce equipollenza del titolo di studio ed è utile unicamente all'accesso alle successive fasi concorsuali per l'attribuzione della borsa di studio;
  - c. Per i cittadini italiani in possesso di titolo accademico straniero, che non sia riconosciuto corrispondente a una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni previste per i candidati della U.E. ed extracomunitari di cui alla precedente lettera b);
  - d. Non avere compiuto 30 anni di età
  - e. Non aver usufruito di altra borsa di studio al medesimo titolo conferita;
  - f. Alla domanda di partecipazione al concorso dovrà essere allegata la documentazione attestante l'impegno formale di accettazione del candidato da parte di qualificata istituzione estera o internazionale all'estero di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi o dell'attività che il candidato intende svolgere e della loro durata. I candidati sono, altresì, tenuti a presentare anche un **"progetto di perfezionamento"**, consistente in una descrizione dei corsi che si intende frequentare o delle attività che ci si prefigge di svolgere, delle loro finalità nel quadro della tematica scientifica di riferimento e dei risultati attesi. Il sopra citato **"progetto di perfezionamento"** dovrà essere accompagnato da una lettera di referenza firmata da un professore o un ricercatore afferente all'Università degli Studi di Palermo, in qualità di referente interno. Tutta la documentazione indicata al presente comma, dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione, a pena d'esclusione. Il corso o l'attività di perfezionamento devono essere, comunque, strettamente attinenti all'area disciplinare cui si riferiscono ed agli studi precedentemente compiuti.
2. Il bando di concorso recherà, altresì, le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione, di comunicazione tra i candidati e il competente ufficio dell'amministrazione universitaria, di trattamento dei relativi dati personali, il termine ultimo entro il quale i vincitori, pena la decadenza, dovranno avere concluso l'attività di perfezionamento, nonché tutte le informazioni utili al corretto espletamento delle prove d'esame, ivi comprese specifiche indicazioni relative a particolari categorie di partecipanti.

### Art. 4 Incompatibilità

1. Il titolare della borsa di studio di cui al presente regolamento non può fruire contestualmente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti. In particolare è incompatibile la contestuale fruizione della borsa di studio di perfezionamento all'estero con:



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- a. Borsa di studio per la frequenza di corso di Dottorato di Ricerca;
  - b. Borsa di studio per la frequenza di Scuola di Specializzazione di cui alla Legge 398/89;
  - c. Borsa di studio per la frequenza di Master;
  - d. Assegno di ricerca.
2. Il vincitore della borsa di studio di perfezionamento all'estero che si trovi nella condizione di iscritto a corso di Dottorato di Ricerca senza borsa o Scuola di Specializzazione senza borsa o Master senza borsa dovrà, all'atto dell'accettazione, presentare apposita autorizzazione, rispettivamente, del Collegio di Dottorato, Consiglio della Scuola o Consiglio Didattico Scientifico del Master attestante il parere favorevole espresso dall'Organo deliberante in merito allo svolgimento all'estero dell'attività prescelta che dovrà, comunque, essere attinente al percorso formativo dell'iscritto e valutabile ai fini del conseguimento del titolo;
  3. Le borse di studio di cui al presente bando sono incompatibili con il godimento di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore al limite individuato con decreto del M.I.U.R. di concerto con il Ministero del Tesoro sentito il Consiglio Universitario Nazionale, con riferimento all'anno solare di maggiore fruizione della borsa; alla determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi di origine patrimoniale, nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale.
  4. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui al presente regolamento è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

### Art. 5

#### **Criteri per l'accertamento della conformità dell'attività di perfezionamento e della qualificazione delle istituzioni estere**

1. L'attività relativa alla borsa di studio dovrà essere svolta, sotto la supervisione di un Referente/Tutor afferente all'istituzione estera prescelta, con modalità coerenti con le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento.  
Nelle predette modalità rientrano:
  - a. Frequenza di corsi di perfezionamento;
  - b. Partecipazione a gruppi di ricerca;
  - c. Svolgimento di attività di ricerca/studio o attività teorico-pratica autonomamente proposta dal candidato, previa approvazione da parte della struttura ospitante.Non rientrano nelle predette modalità e, pertanto, non potranno essere prese in considerazione ai fini dell'attribuzione della borsa:
  - d. Iscrizione a corsi di laurea o a corsi di dottorato di ricerca o scuole di specializzazione presso università straniere;
  - e. Attività di docenza o tutoraggio, ancorché svolte a titolo gratuito;
  - f. Iscrizione a corsi di lingua straniera, con l'eccezione di corsi di livello superiore volti all'approfondimento/perfezionamento di specifici aspetti della lingua (es. forme arcaiche della lingua finalizzate allo studio/ricerca in ambito filologico letterario o storico archivistico, linguaggio scientifico, linguaggio giuridico etc.).
2. Le Istituzioni estere di livello universitario presso le quali si può svolgere l'attività di perfezionamento devono rientrare tra le seguenti categorie:
  - a. Istituzioni Universitarie o di Alta Formazione pubbliche o private purché legalmente riconosciute e parificate secondo la normativa vigente nel paese di pertinenza. Ricadono



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

nella precedente definizione anche le istituzioni archivistiche, museali, bibliotecarie, di ricerca e ospedaliere, purché identificate, dalla normativa vigente nel paese di pertinenza, quali soggetti di diritto pubblico;

- b. Centri di ricerca pubblici all'estero di rilievo nazionale o internazionale;
- c. Sono altresì ammissibili, fermo restando l'obbligo di individuazione di un referente, le Istituzioni, Enti, Uffici o Amministrazioni di afferenza governativa sovranazionale, nazionale o locale del paese straniero sede dell'attività svolta dal borsista.

Non saranno ammissibili istanze intese a svolgere l'attività di perfezionamento all'estero presso:

- d. Soggetti privati, con l'eccezione di quanto specificato alla precedente lettera a), ancorché di natura no-profit o non governativa;
  - e. Uffici di rappresentanza di istituzioni italiane ancorché ubicati all'estero;
  - f. Ambasciate, consolati e, in generale, istituzioni diplomatiche italiane all'estero.
3. Il Responsabile del Procedimento indicato nel bando di concorso potrà disporre l'esclusione del candidato, qualora sia ravvisata la mancata conformità dell'istituzione estera prescelta dal medesimo rispetto a quanto stabilito dal precedente comma 2.
4. E' ammessa una sola istanza di partecipazione per ciascun candidato. Non è ammessa la partecipazione per più di un'area disciplinare.

### **Art. 6**

#### **Formazione della Commissione e calendario di esami**

1. Ai fini della formazione della Commissione giudicatrice, le quattordici aree disciplinari, di cui all'art. 2, comma 3 del presente regolamento, sono raggruppate nelle cinque macroaree previste all'art. 15, comma 3 dello Statuto dell'Ateneo di Palermo, così definite:

- I. Aree CUN 01, 02, 03, 04, 05 e 07
- II. Area CUN 06
- III. Aree CUN 08 e 09
- IV. Aree CUN 10 e 11
- V. Aree CUN 12, 13 e 14

2. La Commissione sarà formata da cinque docenti, tra professori e ricercatori afferenti all'Ateneo, ciascuno in rappresentanza di una delle macroaree richiamate al precedente comma, di cui almeno uno nel ruolo dei professori ordinari, con funzione di Presidente. In presenza di più di un ordinario, presiederà il docente con maggiore anzianità nel predetto ruolo. La predetta Commissione, verrà nominata con apposito decreto rettorale, su proposta del Senato Accademico. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie per indisponibilità dei membri designati, saranno disposte con decreto rettorale da sottoporsi a successiva ratifica del Senato Accademico.
3. In nessun caso potranno far parte della Commissione giudicatrice i docenti che, nell'ambito della medesima edizione annuale del concorso, risultino referenti interni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f, del presente regolamento.
4. Il diario delle prove, con l'indicazione della data, dell'ora e della sede in cui le medesime avranno luogo, saranno comunicati agli interessati tramite pubblicazione presso l'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Palermo almeno venti giorni prima della data fissata.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## **Art. 7 Valutazione**

1. Il concorso è per titoli ed esame.
2. La prova d'esame consiste in un colloquio inteso ad accertare il grado di preparazione necessario alla frequenza presso l'istituzione estera di livello universitario da parte del candidato.
3. Ai fini della valutazione, la Commissione dispone di un punteggio complessivo di 100 punti e potrà assegnare, per ciascuna delle voci di seguito indicate, il seguente punteggio massimo:
  - a) sino ad un massimo di 60/100 punti per il colloquio, che si intende superato con la votazione minima di 30/60;
  - b) sino a un massimo di 40/100 punti per i titoli così ripartiti:
    - sino a un massimo 10/100 punti per il voto di laurea, 1 punto per ogni voto superiore a 101/110 ed un punto per la lode;
    - 5 punti ulteriori qualora la laurea presentata ai fini dell'accesso al concorso sia Specialistica/Magistrale o del Vecchio Ordinamento;
  - c) fino a un massimo di 25/100 punti per la valutazione di altri titoli (comprese le pubblicazioni);
4. I criteri per la valutazione dei titoli dovranno precedere la prova di esame.

La valutazione dei titoli è resa pubblica mediante affissione presso la struttura sede di valutazione. Al termine dei lavori, la Commissione formulerà e trasmetterà all'ufficio competente gli atti relativi alla valutazione dei candidati. A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale la minore età tra i candidati.
5. La Commissione giudicatrice, ferma restando l'applicazione dei medesimi criteri di attribuzione dei punteggi, è tenuta a valutare i candidati separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari, nonché a produrre distinta verbalizzazione per ognuna delle aree suddette.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5, comma 3, la Commissione deve esprimersi sulla idoneità della Istituzione estera e la congruità del progetto di perfezionamento rispetto all'area disciplinare prescelta. Tale valutazione deve essere effettuata preliminarmente alla valutazione degli altri titoli presentati dai candidati. Qualora la valutazione dovesse essere negativa essa va obbligatoriamente motivata, con conseguente esclusione del candidato.

## **Art. 8 Conferimento borsa**

1. Entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione, verranno nominati i vincitori delle borse di studio con apposito decreto rettorale secondo l'ordine definito nelle graduatorie di merito approvate per ciascuna area, fino alla concorrenza del numero delle borse messe a concorso.
2. Il decreto di nomina dei vincitori verrà affisso presso l'Albo Ufficiale di Ateneo ed esposto per 30 giorni, tale affissione costituisce comunicazione ufficiale ai vincitori che dovranno, entro il suddetto termine, dichiarare, pena la decadenza, di accettare la borsa di studio, con le modalità previste dal bando di concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della relativa graduatoria di area.
3. Con medesimo decreto verrà, altresì, approvata una graduatoria unica, relativa ai candidati di tutte le aree disciplinari, che siano risultati idonei non vincitori, secondo l'ordine di punteggio conseguito. A parità di punteggio, precede l'idoneo con minore età anagrafica.

Qualora, nell'ambito di una o più aree disciplinari, non venissero assegnate tutte le borse messe a concorso, le stesse saranno redistribuite, secondo l'ordine della graduatoria di cui al presente comma, sino a concorrenza del numero di borse non assegnate.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

4. Le distinte graduatorie di area, nonché la graduatoria unica di cui al comma precedente avranno validità 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione delle stesse. Le rinunzie pervenute o le eventuali decadenze occorse oltre il predetto termine non produrranno effetto ai fini dello scorrimento e della redistribuzione.
5. Nel periodo di godimento della borsa, l'interessato dovrà mantenere il possesso dei requisiti in base ai quali gli è stata conferita la borsa di studio, pena la decadenza dal diritto di fruizione della stessa.

### **Art. 9**

#### **Erogazione della borsa e svolgimento dell'attività**

1. Il pagamento della borsa verrà effettuato in due rate:
  - la prima, pari al 50%, sarà corrisposta all'inizio dell'attività di frequenza, a seguito della comunicazione scritta, da parte dell'Istituzione estera, resa su carta intestata, della data di inizio dell'attività;
  - la seconda, pari al restante 50%, al termine della durata della borsa, previa presentazione dell'attestazione di regolare frequenza e conclusione resa dal referente per la struttura ospitante e di una breve relazione scientifica sull'attività svolta resa dal borsista e vistata dal referente.
2. La durata della borsa di studio non è frazionabile, fatti salvi i casi di sospensione o differimento previsti dal presente regolamento. La borsa di studio non può avere carattere retroattivo. La decorrenza e di fruizione della borsa medesima non può precedere la formale accettazione della stessa.
3. Il vincitore della borsa di studio dovrà provvedere, a proprie spese, alla stipula di una apposita polizza assicurativa.
4. L'assegnatario decade dal diritto alla borsa di studio e dovrà restituire l'intero importo della stessa qualora dovesse interrompere il periodo di frequenza per qualsiasi motivo, eccetto che per comprovate ragioni di forza maggiore.

### **Art.10**

#### **Sospensione e differimento della borsa di studio**

1. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento della borsa, comunque subordinati al rilascio di formale nulla-osta da parte dell'istituzione estera, verranno consentiti ai vincitori che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - a. Condizioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela della maternità e paternità;
  - b. Grave infermità, attestata da certificazione medica;
  - c. Gravi e documentati motivi inerenti alle condizioni personali e familiari.

### **Art. 11**

#### **Dati personali**

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 modificazioni ed integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

all'esecuzione dei bandi di concorso. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016.

### **Art. 12 Controlli e Sanzioni**

1. L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme avvalendosi dell'apposito collegamento con l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui, dai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

### **Art. 13 Norme finali**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale.

Il Rettore  
Prof. Fabrizio Micari